

Il Tar Veneto interviene sulle disposizioni introdotte dal decreto Rilancio e dal Sostegni-bis

# Concessioni, proroga sempre

## Gli enti non possono bloccare il prolungamento dei termini

DI GABRIELLA RONDONI\*

I concedenti, ed in particolare i comuni, non possono bloccare le norme volte a sostenere i concessionari di impianti sportivi e a prorogare il termine delle concessioni. È questo il principio espresso dal Tar Veneto con la sentenza n. 447 del 17 marzo 2022. La pronuncia del Tar esamina una tematica di stretta attualità, vale a dire le richieste di proroga delle concessioni degli impianti sportivi che sono volte a garantire il riequilibrio economico e finanziario, spesso messo in crisi dagli eventi degli ultimi anni.

La sentenza chiarisce innanzitutto il campo di applicazione delle due principali disposizioni con le quali il legislatore è intervenuto a favore dei concessionari. Si tratta in particolare (i) da un lato dell'art. 216 comma 2, del dl n. 34/2020 (decreto Rilancio), che prevede la "rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico - finanziario", tra cui la possibilità di prorogare gli affidamenti delle concessioni per un massimo di tre an-

ni su istanza del concessionario, e (ii) dall'altro lato dell'art. 10 ter del dl n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), che prevede la proroga delle concessioni fino al (31 dicembre 2023 e ora) 31 dicembre 2025.

Il primo intervento - contenuto nel decreto Rilancio - ha il duplice merito di spingere le parti a mantenere in vita il rapporto concessorio, riequilibrando le diseconomie generate dall'emergenza sanitaria (considerando solo come extrema ratio il recesso) e di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e dell'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, nonché di compensare sia i maggiori costi sopravvenuti per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza, sia i minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti. Analogamente con la seconda misura di sostegno a favore dei concessionari il decreto Sostegni-bis ha stabilito che sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 - termine così posticipato per effet-



Impianti ancora in difficoltà

to del c.d. Milleproroghe - le concessioni alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi, ubicati su terreni demaniali o comunali, "in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza al 31 dicembre 2021". Anche tale misura ha quindi la finalità di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni di cui sono titolari tali associazioni e prevede a tale fine la proroga ex lege - e dunque in automatico - delle concessioni.

In particolare, il caso deciso dal Tar Veneto riguardava

la concessione di un impianto comunale sottoscritta nel 2011 e in scadenza il 30 giugno 2021, per la quale il concessionario aveva presentato sia una prima istanza di proroga ai sensi dell'art. 216 comma 2, del dl n. 34/2020 (decreto rilancio), sia una seconda istanza di proroga ai sensi dell'art. 10 ter del dl n. 73/2021 (decreto sostegni-bis). Il comune aveva respinto entrambe le istanze, sostenendo che il concessionario si trovasse in una condizione di "inaffidabilità finanziaria" - a causa di un "pesante indebitamento verso l'erario" - e che non fosse stato prefigurato un "ripiano plausibile" di tale situazione.

Ebbene, il Tar ha dichiarato illegittimi e ha annullato entrambi i dinieghi di proroga, affermando che nessuna delle due norme consente al comune di respingere per tali ragioni le richieste del concessionario. In relazione alla richiesta formulata ai sensi del decreto Rilancio, la sentenza afferma che le considerazioni del comune sul sopravvenuto indebitamento del

concessionario sono illegittime in quanto si pongono al di fuori del perimetro della disposizione perché riguardano elementi diversi dalle "condizioni di equilibrio economico - finanziario" che costituiscono l'unico possibile oggetto di (ri)negoziato.

Quanto alla seconda istanza di proroga, il Tar rileva che il decreto Sostegni-bis prevede una proroga automatica ex lege e che tale effetto non presuppone quindi l'assenso del comune concedente. Di conseguenza - a maggior ragione - il comune non poteva opporsi nemmeno alla seconda richiesta di proroga, tantomeno facendo valere l'eventuale inaffidabilità finanziaria del concedente. In conclusione, dunque, viene confermato il favor dimostrato dal legislatore, volto a favorire il mantenimento e il riequilibrio delle concessioni degli impianti sportivi a fronte delle gravi difficoltà in cui sono incorsi tutti i concessionari a causa degli eventi degli ultimi anni.

\* studio legale Bertacco Recla & Partners

© Riproduzione riservata

## Affidamento gratuito degli impianti ad Asd e Ssd con la riforma dello sport, ma attenzione ai possibili rilievi della Commissione europea

DI MATTEO POZZI\*

Associazioni e Società sportive dilettantistiche potranno ottenere gratuitamente l'affidamento diretto di un impianto sportivo pubblico da rigenerare, riqualificare o ammodernare. Questo è quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 38/2021 inserito nell'ampia produzione legislativa della riforma dello sport e che sarà in vigore dal 1° gennaio 2023.

La possibilità di potere usufruire di questa particolare forma di affidamento da parte dei sodalizi sportivi è soggetta, però, a particolari condizioni. La prima è che l'ente dilettantistico non abbia fine di lucro, ossia non distribuisca eventuali utili o avanzi di gestione - anche indirettamente - destinandoli unicamente agli scopi istituzionali sportivi indicati in statuto o all'incremento del proprio patrimonio. Pertanto, in presenza di una società sportiva dilettantistica che, invece, abbia da statuto la possibilità di distribuire una parte di utili secondo le previsioni previste e disciplinate dall'articolo 8 comma III del dlgs 36/2021, la stessa parrebbe non potere essere destinataria di siffatta forma di affidamento che è espressamente riservato ai soggetti "non lucrativi".

Il secondo presupposto, invece, attiene alla preliminare presentazione all'ente locale proprietario dell'impianto sportivo di un progetto accompagnato da uno specifico piano di fattibilità economico-finanziario per la rigenerazione, la riqualifica o l'ammodernamento del bene immobile, che abbia come finalità quella di favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale della popolazione locale durante il periodo di gestione che, comunque, non potrà mai essere inferiore a cinque anni ed in ogni caso dovrà sempre essere proporzionale al valore degli interventi e delle opere necessarie da eseguire sull'impianto.

L'ultimo requisito previsto dalla norma in parola è, invece, rappresentato dal riconoscimento dell'interesse pubblico da parte dell'amministrazione locale dell'intero progetto, così come anche previsto nelle nuove misure semplificate del procedimento amministrativo per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti sportivi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo

che, peraltro, ha come scopo quello di semplificare e velocizzare la procedura attuale che risulta essere troppo macchinosa ed articolata.

Tornando all'esame delle previsioni che vedrebbero la possibilità di un affidamento diretto e gratuito ai sodalizi sportivi dilettantistici di un impianto sportivo pubblico, è opportuno sottolineare che il testo di riforma potrebbe scontrarsi con le regole generali previste a livello europeo circa la necessità di avere affidamenti di impianti pubblici soggetti a procedure competitive che, quindi, rispettino la concorrenza tra i partecipanti nonché la trasparenza e la pubblicità

dell'intero comparto di assegnazione. Si teme, quindi, che si possa riproporre lo stesso scenario che si sta verificando con la riforma del Terzo settore che, allo stato, risulta ancora non operativa sulla parte fiscale che sarà sottoposta al vaglio della Commissione europea chiamata a verificare che non vi siano contrasti con alcuni fondamentali principi, tra cui quello dei

cosiddetti "aiuti di Stato". In aggiunta a ciò, anche sul fronte dell'ordinamento interno le disposizioni previste dall'articolo 5 del dlgs 38/2021 potrebbero risultare in contrasto anche con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016) che, richiamando i predetti principi comunitari, prevede espressamente di procedere con gara ad evidenza pubblica per la concessione dell'impiantistica sportiva a favore di soggetti terzi che, pertanto, potrebbe essere la procedura che l'ente locale potrebbe ancora preferire specie se volesse anche scongiurare eventuali contenziosi in sede amministrativa.

Si auspica, pertanto, che anche su questo aspetto si possano avere maggiori elementi di chiarezza e di certezza, così da permettere a tutti i sodalizi sportivi dilettantistici di poter cogliere e coltivare in pieno tutte le novità introdotte e portate dalla riforma dello sport in un contesto sostenibile e semplificato, affinché lo sport possa essere davvero essere portatore di valori educativi, sociali e di promozione del benessere psicofisico come auspicato nella recente modifica dell'articolo 33 della Costituzione.

\* Fms Tax & Law Firm

© Riproduzione riservata

Si teme lo stesso scenario che si sta verificando con la riforma del Terzo settore, che risulta ancora non operativa sulla parte fiscale, al vaglio della Commissione Ue